

CIRCOLARE n. 141 del 17 dicembre 2025

Prot. n. 750 FR/bf

OGGETTO: Prov. AdE n. 563301/2025 - Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento prot. n. 563301/2025 che introduce la possibilità di integrare retroattivamente il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative a spese agevolate, tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi”. In data odierna, Invitalia ha chiarito che è in corso una valutazione per verificare se tale nuova modalità di integrazione del CUP possa trovare applicazione anche nell’ambito del Fondo eccellenze per la gastronomia, con potenziali effetti risolutivi sulle domande rigettate per assenza del CUP in fattura. Nel medesimo incontro, Invitalia ha inoltre comunicato il superamento dell’originaria impostazione restrittiva che comportava il taglio delle agevolazioni per l’acquisto di beni le cui fatture riportavano riferimenti anche ad altre misure di agevolazione oltre a quella relativa al bando eccellenze gastronomiche. Resta confermato, tuttavia, il divieto di cumulo delle agevolazioni previsto dalla normativa vigente che va documentato con la sottoscrizione da parte dell’impresa di un’apposita autocertificazione.

È stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate il [provvedimento prot. n. 563301/2025](#) del 10 dicembre 2025 che disciplina le modalità operative per l’integrazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, qualora tale informazione non sia stata indicata in sede di emissione della fattura ovvero sia stata riportata in modo errato.

Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 6 del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023, norma che ha introdotto l’obbligo di indicazione del CUP nelle fatture elettroniche afferenti a spese agevolate da incentivi pubblici, a decorrere dal 1° giugno 2023. Al fine di evitare effetti penalizzanti derivanti da errori formali, l’Agenzia delle Entrate ha previsto uno specifico servizio web, reso disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, mediante il quale il cessionario o committente, anche per il tramite di un intermediario delegato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, potrà integrare il CUP nelle fatture elettroniche già trasmesse al Sistema di Interscambio.

Di particolare rilievo è la previsione secondo cui l’integrazione potrà riguardare tutte le fatture elettroniche con data di operazione successiva al 31 maggio 2023. Tale disposizione sembrerebbe attribuire al provvedimento una valenza operativa retroattiva, consentendo di sanare omissioni o inesattezze pregresse in relazione a documenti già emessi e ricevuti, con evidenti ricadute positive per le imprese beneficiarie di agevolazioni pubbliche. La data di effettiva messa a disposizione del servizio web sarà comunicata con apposito avviso sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Proprio alla luce di questa rilevante novità, ieri 16 dicembre, gli uffici della Federazione hanno incontrato la Direzione competente di Invitalia, al fine di verificare se le modalità di integrazione del CUP introdotte dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate possano trovare applicazione anche con riferimento alla misura del Fondo eccellenze per la gastronomia e dell’agroalimentare italiano (art. 1, comma 868 e ss. della L. n. 234/2021,

c.d. Legge di Bilancio 2022 – [news Fipe](#)). Ed invero, la Federazione ha ricevuto numerose segnalazioni da parte degli associati in merito al rigetto di alcune domande, motivato dall'assenza dell'indicazione del CUP in fattura.

Invitalia ha riferito che l'ente sta valutando come dare concreta applicazione al nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate anche nell'ambito del Fondo eccellenze, precisando di aver già conferito mandato alla propria Direzione legale per approfondire le modalità di gestione della questione, tenendo conto, in particolare, della retroattività riconosciuta al provvedimento.

L'incontro è stato inoltre l'occasione per affrontare ulteriori profili critici emersi nella fase attuativa della misura, segnalati dagli associati nel corso degli ultimi mesi.

Oltre al tema dell'assenza del CUP, rispetto al quale si auspica un esito positivo alla luce delle nuove indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, Invitalia ha comunicato un ulteriore e significativo chiarimento interpretativo, sollecitato dalla Federazione. Secondo una prima impostazione seguita dall'ente, le fatture recanti riferimenti ad altre misure agevolative, oltre a quella del Fondo eccellenze, venivano rifiutate (con conseguente riduzione dell'importo ammissibile), in applicazione del divieto di cumulo previsto dalla normativa di riferimento (art. 3, comma 4 [Decreto Direttoriale n. 35987/2024](#)). Invitalia ha tuttavia riferito di aver modificato il proprio orientamento, chiarendo che tali fatture non saranno più oggetto di taglio, in quanto l'impresa richiedente è comunque tenuta a sottoscrivere un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si impegna al rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.


Si tratta di un risultato di particolare importanza, che consente di superare una criticità rilevante e di risolvere positivamente le posizioni di numerosi associati.

Gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 49/2025	https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documenti/20143/9497952/Prov.+integrazione+CUP+nelle+FE+del+10+dicembre+2025.pdf/5f80f1d3-5694-03d2-c3b5-	Agenzia delle Entrate; CUP; Fondo eccellenze; divieto di cumulo.
Circolare Fipe n. 46/2025	https://www.fipe.it/2025/12/10/fondo-eccellenze-richieste-di-erogazione-entro-il-30-04-2026/	
Circolare Fipe n. 39/2025		
Circolare Fipe n. 3/2025		
Circolare FIPE n. 182/2024		
Circolare Fipe n. 166/2024		
Circolare Fipe n. 146/2024		
Circolare Fipe n. 142/2024		
Circolare Fipe n. 136/2024		
Circolare Fipe n. 113/2024		
Circolare Fipe n. 46/2024		
Circolare Fipe n. 22/2024		
Circolare Fipe n. 190/2022		
circolare Fipe n. 125/2022		
Circolare Fipe n. 1/2022		